

**1. Destinatari dell'applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007**

<p><b>I titolari di agenzia di viaggi che hanno svolto la relativa attività per almeno:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p><b>I dirigenti di azienda ai sensi del vigente CCNL dei dipendenti delle agenzie di viaggi e turismo che hanno svolto la relativa attività per almeno:</b> (Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede rappresentanza esterna, autonomia decisionale, tecnica e amministrativa di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia)</p>	<p>5 anni consecutivi</p> <p><b>SCIA base + Allegato A.a</b></p>
	<p>3 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico; oppure titoli universitari ad indirizzo turistico; oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni.</p> <p><b>SCIA base + Allegato A.b_c</b></p>
	<p>3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore subordinato in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal IV livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo.</p> <p><b>SCIA base + Allegato A.d</b></p>

<p><b>I dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggi ai sensi del vigente CCNL che hanno svolto la relativa attività per almeno:</b> (Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede autonomia esecutiva; dipendenti con mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, corrispondente al IV livello o livello superiore del C.C.N.L. del settore agenzie di viaggi)</p>	<p>5 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico; oppure titoli universitari ad indirizzo turistico; oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni.</p> <p><b>SCIA base + Allegato A.e_f</b></p>
---	--

Sono equiparati ai titolari di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali a condizione che la loro attività assuma, da contratto, la stessa rilevanza del ruolo dirigenziale essendo caratterizzata da autonomia decisionale, tecnica e amministrativa.

Sono equiparati ai dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali se la loro attività prevede, da contratto, autonomia esecutiva ma non decisionale.

Sono equiparati ai titolari i soci che abbiano la responsabilità diretta di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia.

Sono equiparati ai dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggio i soci la cui attività è riconducibile a semplice autonomia esecutiva.

## **2. Modalità di presentazione della S.C.I.A.**

Possono richiedere il riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007 soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di legge, devono assumere l'incarico in un'agenzia di viaggi e turismo operante in Abruzzo.

La data di decorrenza della titolarità dell'agenzia è quella del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività o di presentazione della S.C.I.A.

L'attività di agenzia di viaggi deve essere continuativa. La stessa non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della S.C.I.A.

Il riconoscimento dell'esperienza professionale è subordinato alla presentazione della S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento Regionale Turismo, Cultura e Paesaggio e pubblicata on line sul sito istituzionale.

Nel caso di soggetti provenienti da altra regione, il SUAP territorialmente competente è quello in cui opera l'agenzia di viaggio in cui dovrà essere ricoperto l'incarico di direttore tecnico.

La SCIA attiva contestualmente la richiesta e la procedura per l'iscrizione ai relativi elenchi regionali.

Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette tempestivamente al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso o meno dei requisiti professionali e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 20 della L.R. 44/2017, inviando comunicazione al SUAP e al segnalante.

In caso di SCIA incompleta, si applicherà il comma 3 dell'art. 19 della L. 241/1990:

*“3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”*

La struttura regionale competente è: Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – DPH, Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività – DPH001, Ufficio Professioni Turistiche e Supporto Normativo.

Recapiti:

mail [dph001@regione.abruzzo.it](mailto:dph001@regione.abruzzo.it),  
pec: [dph001@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph001@pec.regione.abruzzo.it)

### **3. Documentazione da allegare alla S.C.I.A.**

Le dichiarazioni contenute nella S.C.I.A. vengono rese ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

L’Ufficio Professioni Turistiche e Supporto Normativo provvede ad effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella S.C.I.A.

Alla S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione contributiva, contabile o contrattuale attestante la decorrenza del periodo lavorativo e/o i rapporti contrattuali intercorrenti tra il segnalante e l’agenzia di viaggio:

- per i dipendenti e lavoratori subordinati dovrà essere allegata la copia delle buste paga (prima e ultima per ogni annualità) attestanti la decorrenza dei 5 anni di attività lavorativa svolta con le mansioni previste dal IV livello o superiore;
- per i soci non intestatari dell'autorizzazione/SCIA dovrà essere allegata la documentazione idonea (busta paga, o altra documentazione contrattuale o contabile) a dimostrare l'effettivo coinvolgimento operativo e lavorativo presso l'agenzia viaggi per il periodo di tempo previsto dalla normativa;
- per i titolari/gestori di filiali di agenzie principali con contratti di affiliazione o associazione in partecipazione o franchising, dovrà essere dimostrata l’effettiva durata del contratto per gli anni richiesti come requisito, oltre che produrre copia del contratto intercorrente tra filiale e agenzia.